



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 726 DEL 26/11/2019

OGGETTO: VIA SFORZA (TRATTO V.LE PAVIA ÷ VIA VISCONTI): DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER POSA IN OPERA DI STRUTTURE STRADALI. DECORRENZA 02.12.2019. TERMINE: 06.12.2019.

IL DIRIGENTE

- Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota congiunta inoltrata dal competente Ufficio Comunale e dalla Valbasento Srl in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la posa in opera di strutture stradali previste nell'ambito del progetto denominato "Colleg'Adda";

ORDINA

- In Via SFORZA (tratto V.le Pavia ÷ Via Visconti) dal giorno **02 Dicembre 2019** al giorno **06 Dicembre 2019**, limitatamente alla fascia oraria **21.00 ÷ 06.00**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli /mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento;

- Veicoli in uso al Comune di Lodi se utilizzati quale supporto all'attività in atto;
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- In caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di interdire la libera circolazione dei pedoni all'interno dell'area operativa, predisponendo, laddove possibile, opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero indirizzando opportunamente gli stessi lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati;

In concomitanza e con la medesima decorrenza e durata dei provvedimenti concernenti la limitazioni al transito veicolare di cui ai precedenti punti si dispongono altresì i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **V.le Pavia** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via S. Angelo) ovvero destra (verso Via Colombo) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via S. Fereolo) giungano all'intersezione con Via Sforza;
- In **V.le Pavia** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via S. Fereolo) ovvero sinistra (verso Via Colombo) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via S. Angelo) giungano all'intersezione con Via Sforza;
- In **Via Colombo** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via S. Fereolo) ovvero destra (verso Via S. Angelo) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da V.le Europa) giungano all'intersezione con V.le Pavia/Via Sforza;
- In **Via Visconti** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Cadamosto) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via S. Bassiano/Via Baroni) giungano all'intersezione con Via Sforza;
- In **Via Sforza** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via Visconti/Via Baroni) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Cadamosto) giungano all'intersezione con Via Visconti;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 *“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**